



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salvatori,  
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74627 del R.G.A.C.C. dell'anno 2010,  
trattenuta in decisione all'udienza del 18.5.2016 e vertente

TRA

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via IV Novembre n.  
119/A, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Barra, che la rappresenta e difende giusta  
procura in calce all'atto di citazione.

– OPPONENTE –

E

**A.C.E.A. S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria di  
**ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.**, elettivamente domiciliata in Roma  
alla via Vincenzo Tizzani n. 19, presso lo studio dell'avv. Gaetano Longobardi, che la  
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

– OPPOSTA –

E

**ROMA CAPITALE**, già **COMUNE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21, presso  
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta  
Lorenzetti giusta procura generale alle liti in atti.

– TERZA CHIAMATA –



**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di energia elettrica.

### **CONCLUSIONI:**

per l'opponente, “1) In via principale accertare e dichiarare che la Città metropolitana di Roma Capitale nulla deve alla ACEA S.p.A per insussistenza del credito e di ogni connesso preteso diritto per sorte e/o interessi per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e revocare lo stesso. 2) Nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale delle eccezioni proposte in via principale condannare Roma Capitale in persona del sindaco, suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 147.726,55 riferita alle utenze di Via Sorel n. 6 nonché il pagamento relativamente alle utenze elettriche corrispondenti alla parte di immobile occupata di via Macedonia 120, per un importo pari a € 112.563,84. 3) Condannare il Conservatorio di Santa Cecilia in persona del presidente pro tempore relativamente alle utenze elettriche per un importo pari ad € 6302,29. 4) Condannare le parti convenute e/o chiamate in causa al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”;

per l'opposta, “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 19701/2010, R.G. 47488/2010, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo di pronta soluzione; 2) In via principale, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione della Amministrazione Provinciale di Roma, essendo del tutto infondate, pretestuose, dilatorie e non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 19701/2010, R.G. 47488/2010 emesso dal Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;

per la terza chiamata, “- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma, oggi Roma Capitale nonché in subordine la prescrizione del diritto vantato nei confronti di Roma Capitale per tutte le ragioni sopra esposte; - nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti del Comune di Roma, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte ed in ogni caso non ascrivibili a responsabilità della stessa”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Acea s.p.a. otteneva dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19701/10 del 27.9.2010, con cui era accolta la sua domanda di pagamento dell'importo di € 493.592,25, oltre interessi legali come da richiesta e spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 408,00 per spese, € 817,00 per competenze ed € 1.711,00 per



onorari oltre accessori di legge, a titolo di pagamento di n. 663 fatture per somministrazione di energia elettrica emesse nel periodo 2003-2005.

Il decreto era notificato in data 5.11.2010 all'Amministrazione Provinciale di Roma, che proponeva opposizione eccependo preliminarmente la prescrizione del credito portato dalle fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento, deducendo il parziale pagamento delle fatture stesse e chiedendo di chiamare in giudizio sia Roma Capitale, al fine di essere dalla stessa rifiuta dell'importo di € 147.726,55 – relativo alle utenze dell'immobile di via Sorel n. 6 di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, che, a seguito della cessazione dell'adibizione ad edificio scolastico, era stato abusivamente occupato senza che il Comune di Roma, competente istituzionalmente in materia di assistenza alloggiativa, si curasse di far volturare le utenze ovvero di risolvere altrimenti la problematica, ottemperando al Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2001 con la Provincia di Roma – e dell'importo di € 112.563,84 – relativo all'immobile di via Macedonia n. 120, del quale il Comune era proprietario e parziale occupante – sia il Conservatorio di Santa Cecilia, al fine di essere dalla stessa rifiuta dell'importo di € 6.302,29, pagato dall'Amministrazione allorché era già intervenuta la modifica normativa che prevedeva la piena autonomia finanziaria dell'Ente.

Si costituiva in giudizio l'A.C.E.A. s.p.a., eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e nel merito deducendo l'infondatezza dell'opposizione.

All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, tenutasi in data 1°6.2011, rilevata la nullità della citazione, veniva concesso termine per il rinnovo della stessa ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi indicati dall'opponente.

Si costituiva in giudizio la sola Roma Capitale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere essa proprietaria dell'immobile di via Sorel n. 6 e per avere la Provincia occupato l'immobile di via Macedonia n. 120 nel periodo cui si riferivano le fatture.

Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la ritenuta necessità di approfondire il vaglio dell'eccezione di prescrizione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.

All'udienza del 29.3.2012, fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori stante l'astensione dei procuratori alla precedente udienza del 15.3.2012, l'originario istruttore, ritenendo di dover decidere con sentenza in merito le questioni relative all'adempimento della pretesa, rinviava all'udienza del 7.2.2013 per la precisazione delle conclusioni.



L'incombente, a fronte dell'avvicendamento dei Magistrati designati e della prolungata scoperta del ruolo, era differito prima al 6.3.2014 e quindi al 18.5.2016; a detta udienza, la causa era trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata in data 4.12.2015 al precedente istruttore.

\* \* \* \* \*

Le questioni preliminari da risolvere consistono nell'individuare la titolarità del rapporto dal lato passivo e nello stabilire se sia maturata la prescrizione con riferimento al credito vantato.

1. Sulla titolarità del rapporto dal lato passivo.

La titolarità dell'obbligazione di pagamento incombe sull'opponente Amministrazione Provinciale di Roma.

Con riferimento alla parte delle utenze relative all'immobile di via Sorel n. 6, la stessa opponente afferma di essere proprietaria del bene, adibito sino al 1997 a sede dell'istituto tecnico industriale Giovanni Giorgi e successivamente occupato da abusivi che ne hanno fatto la propria abitazione, e di non avere curato la voltura delle utenze; la mera circostanza che nell'anno 2001 ella abbia sottoscritto con il Comune di Roma un Protocollo di Intesa che prevedeva il trasferimento dell'unità immobiliare in favore del Comune non riveste alcun rilievo, perché detto atto non ha carattere vincolante e, per esplicitare effetti giuridici, avrebbe dovuto essere seguito da ulteriori atti, nella specie mai intervenuti (nello stesso senso si è, peraltro, già pronunciato il Tribunale di Roma nella sentenza 14291/2014 del 9.7.2014).

Anche con riguardo ai consumi relativi all'immobile di via Macedonia n. 120, la deduzione attorea è infondata; ella stessa ammette che per molti anni, in virtù della c.d. Legge Masini, l'immobile indicato le è stato concesso in comodato d'uso, ma afferma che *"nel corso degli anni il Comune di Roma ha riacquisito di fatto parte dell'edificio collocandovi i propri uffici"*; di tale circostanza, non meglio precisata con riferimento agli anni in cui il Comune di Roma avrebbe riacquisito la disponibilità quantomeno parziale dell'immobile, l'opponente non ha comunque offerto alcuna prova.

Analoghe considerazioni vanno formulate con riguardo alla chiamata in causa del Conservatorio di Santa Cecilia: tuttavia la circostanza – alla luce dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, di cui si dirà al paragrafo successivo – è sostanzialmente irrilevante, non dovendosi regolare le spese di lite con riferimento all'Ente (che, contrariamente a Roma Capitale, non si è costituito in giudizio).



## 2. Sulla prescrizione.

Giova anzitutto osservare che il credito vantato dall'opposta, riferendosi al pagamento di bollette emesse in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, è soggetto al termine quinquennale di prescrizione posto dall'art. 2948, n. 4 c.c. (cfr. Cass. 27.1.2015 n. 1442; *Id.*, 23.2.2010 n. 4289; *Id.*, 7.8.2002, n. 11918; *Id.*, 21.6.1999, n. 6209).

Ora, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'Amministrazione Provinciale solo in data 5.11.2010; non constano, per converso, precedenti atti di costituzione in mora, utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.

Parte opposta pretende di annettere tale efficacia interruttiva alla comunicazione, contenuta sulle singole bollette, che risultavano precedenti consumi non pagati; la dicitura, priva di riferimenti alle bollette non saldate, è chiaramente inidonea a configurare un idoneo atto di costituzione in mora. Nemmeno può considerarsi valido atto di interruzione della prescrizione il sollecito di pagamento prodotto quale all. 1 alla memoria istruttoria, contenendo esso unicamente il riferimento all'importo complessivo della morosità (peraltro diverso da quello richiesto in sede monitoria): l'atto di costituzione in mora, infatti, non può non contenere un'indicazione del credito che il creditore intende riscuotere, pur minimale ma comunque tale da consentire al destinatario dell'atto l'individuazione del titolo dell'obbligazione che dovrebbe adempiere. Infine, nessuna valenza probatoria può riconoscersi all'all. 2 alla memoria istruttoria: trattasi, infatti, di mera fotocopia delle fatture insolute, che sarebbe stata consegnata *brevi manu* a tale sig. D'Agostino, non meglio identificato (e che l'opponente ha dichiarato non essere legato da rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale), peraltro priva di data certa.

\* \* \* \* \*

Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve dunque essere accolta ed il decreto impugnato deve essere revocato.

In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'opposta, stante la soccombenza, va condannata alla refusione in favore dell'opponente; questa va invece condannata a rimborsare le spese della chiamata (erroneamente) in causa.

La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri minimi applicabili alle controversie di valore ricompreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con riferimento sia alla domanda dell'opposta che alla domanda di manleva dell'attrice nei confronti della chiamata in causa (l'ammontare complessivo di quest'ultima è pari, infatti,



ad € 260.290,39, il che determina l'applicazione dell'indicato scaglione del D.M. 55/2014, cui fare riferimento, giusto il disposto del suo art. 28, per tutte le liquidazioni operate successivamente alla sua entrata in vigore).

**P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in € 12.678,00 per compenso ed € 460,00,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. come per legge ed I.V.A. se dovuta;
- c) condanna l'opponente a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio, liquidate in € 12.678,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. come per legge ed I.V.A. se dovuta.

Così deciso in Roma il 5.10.2016.

Il Giudice

*dott.ssa Chiara Salvatori*

